

TI_GERICHTE 9.2014.209 vom 27. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.209

FR: TI_GERICHTE 9.2014.209 du 27 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 9.2014.209 del 27 aprile 2015

Regeste

Presupposti per decretare la privazione dell'autorità parentale, proporzionalità della misura di protezione. affido familiare: procedura di autorizzazione, termini autorità di ricorso

Erwägungen

E. 1

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), in particolare l'art. 99 LPAm.

E. 2

L'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC). Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell'autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un'infermità, una debolezza intellettuale o l'incapacità di partecipare all'educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, Breitschimid , 4^a ed., ad art. 311 CC no. 7). L'art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell'autorità parentale è l'ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita familiare (art. 8 CEDU) (CR CC I, op. cit., art. 311 n. 1) . L'applicazione di tale norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità, è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione della custodia (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo , Das schweizerische zivilgesetzbuch, 13^a ed., 2009, n. 22 § 44). La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (Hegnauer / Meier , Droit suisse de la filiation e de la famille, 5^a ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1).

E. 3

La ricorrente sostiene che non sono dati i presupposti per privarla dell'autorità parentale siccome non sarebbero stati dimostrati in modo chiaro e approfondito né l'incapacità genitoriale né i limiti cognitivi. Ora, il rapporto 12 dicembre 2013 del Servizio medico psicologico di _____, allestito dopo aver incontrato e osservato i genitori, discusso con i nonni, con i medici curanti della signora RE 1 e con la direttrice di Casa _____, tutto ciò valutato e analizzato, conclude che la capacità genitoriale non è attualmente riconosciuta né alla madre né al padre; il fatto di non conoscere la diagnosi precisa della signora, come contestato dalla reclamante, non ha influito sul parere in merito alla capacità genitoriale, sarebbe semmai stata una risorsa nel valutare le modalità future di incontro possibili fra genitori e figlio (pag. 15). Dal rapporto si legge inoltre "I genitori mostrano entrambi un forte investimento affettivo verso il figlio. Tuttavia tale investimento affettivo risulta espresso solo in termini infantili e idealizzati e non nell'ambito dell'assunzione di una genitorialità adulta e consapevole. Entrambi, come detto e osservato, si trovano in grave difficoltà nella gestione della propria autonomia personale e dunque impossibilitati nell'assunzione di responsabilità nei confronti del figlio in qualità di genitori" (pag. 13). Anche l'Ufficio dell'aiuto e della protezione conclude che la signora non è assolutamente in grado di occuparsi del figlio (rapporto del 19 febbraio 2014, pag. 2). La ricorrente contesta le valutazioni esperite l'Ufficio dell'aiuto e della protezione siccome si sarebbe avvalso di informazioni errate; ella omette tuttavia di indicare quali. La censura non merita quindi ulteriore approfondimento. Sulla contestazione relativa alla mancanza di accertamenti medici non ci si può esimere dall'osservare che la madre, l'unica a poter svincolare i medici e l'Ufficio invalidità dal relativo segreto, poteva fornire i documenti per tempo e non attendere la procedura di reclamo per avvalersene e per dolersi della loro mancata considerazione. Ad ogni modo, anche analizzando la documentazione prodotta e, in particolare, il dossier dell'Ufficio invalidità, l'esito della procedura non muta. In effetti, dalla valutazione testistica effettuata dal Servizio psico sociale di _____ (cfr. rapporto di valutazione del 23 novembre 2007 in incarto AI, pag. 26 e 27) emerge che la signora ha un quoziente intellettuale di 66, classificabile come Ritardo Mentale Lieve, come peraltro sottolineato in più occasioni dalla ricorrente stessa. La valutazione continua, tuttavia, specificando che a questo punteggio corrisponde negli adulti un'età mentale che è compresa tra i 9 e 12 anni; evidenzia inoltre una forte caduta nella capacità di ragionamento astratto e di astrazione logica e chiari indici di difficoltà di ritenzione mnemonica. Secondo il rapporto del Consulente di integrazione dell'Ufficio dell'invalidità (cfr. in incarto AI, pag. 37 e 38) il ritardo mentale della signora ha impedito l'acquisizione di conoscenze professionali adeguate, non si esclude che possa svolgere per periodi di 1/2 ore al giorno lavori semplicissimi e ripetitivi anche in ambiente non protetto, il grado di invalidità è stato calcolato in 92% ed è stata accertata l'impossibilità di attuare provvedimenti di reintegrazione professionale. Nel 2012 l'Ufficio dell'invalidità ha proceduto con la revisione della rendita, rimasta infine invariata, dai rapporti e questionari medici agli atti (cfr. incarto AI, pag. 92 e segg.) emerge che lo stato di salute è peggiorato siccome è più nervosa, non riesce a concentrarsi (pag. 93), si tratta di una sindrome ansiosa con personalità facilmente irritabile e aggressiva verbalmente (pag. 102), non è in grado di fare un vero lavoro con orari precisi, impegno e concentrazione, ma solo qualche piccola cosa di aiuto "psicologico e sociale" (pag. 106), la signora vive da sola per quanto la madre sembra occuparsi totalmente di lei, provvederebbe infatti alla gestione della casa, all'aspetto economico e alimentare (pag. 110), la prognosi appare positiva se permarrà aderente a un

progetto terapeutico atto a implementare le competenze funzionali della paziente che al momento appaiono ben scarse e destinate ad un'ulteriore diminuzione, alla progressiva diminuzione della componente aggressiva (pag. 111). Insomma, le difficoltà della signora sono chiare. È pacifico che non riesce ad occuparsi nemmeno della sua persona. Pensare che possa decidere, educare e garantire il bene di suo figlio, pur non mettendo in dubbio il grande affetto e l'amore che prova per lui, appare quantomeno azzardato. Stesso limite è stato riscontrato al padre, sebbene per motivi diversi (rapporto del Servizio medico psicologico del 12 dicembre 2013, pag. 13). In definitiva, non si tratta solo di una difficoltà dei signori RE 1 di presa a carico concreta e di accudimento del figlio PI 1 per la quale una privazione della custodia (art. 310 CC) sarebbe stata sufficiente, ma proprio di una difficoltà ed incapacità di esercitare il ruolo di genitore nel senso più ampio del termine, e questo per una debolezza intellettuale e un'incapacità di partecipare all'educazione, dovuta per il padre anche alle sue prolungate assenze. La privazione dell'autorità parentale (art. 311 CC) non può quindi che essere confermata.

E. 4

La reclamante chiede che il bambino sia affidato ai nonni materni. L'art. 316 cpv. 1 CC prevede che chi intende accogliere in affidamento un minore ha bisogno di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. Le condizioni per l'autorizzazione sono contenute nell'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin), che prevede quale criterio di giudizio preminente nella decisione sulla concessione o la revoca di un'autorizzazione il bene del minore (art. 1a cpv. 1 OAMin). L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l'affiliato, come pure per le condizioni d'abitazione, offrono garanzia per la cura, l'educazione e la formazione dell'affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante (art. 5 cpv. 1 OAMin); essa deve essere rilasciata prima di accogliere l'affiliato (art. 8 cpv. 1 OAMin). Il Canton Ticino si è avvalso della facoltà, prevista dall'ordinanza, di affidare tali compiti ad altre autorità anziché all'Autorità di protezione (v. art. 2 cpv. 1 a e cpv. 2 a OAMin). Sulla base della delega di competenza di cui all'art. 22 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie), il Consiglio di Stato ha emanato il Regolamento della Legge per le famiglie, nel quale ha disciplinato i requisiti e la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione quale famiglia affidataria. Nel suddetto regolamento, la competenza di autorizzare gli affidamenti familiari ai sensi della legislazione federale è stata conferita all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (art. 3 lett. a del Regolamento). Per ottenere l'affidamento del nipote, i nonni materni devono quindi preventivamente ottenere la relativa autorizzazione; in sua assenza l'affido è, per legge, escluso. In concreto, l'Ufficio dell'aiuto e della protezione ha esperito la valutazione di sua competenza ed ha concluso che la famiglia _____ non assolve i criteri per ottenere l'autorizzazione all'affido (rapporto Ufficio dell'aiuto e della protezione del 16 aprile 2014, pag. 3). Detto in altri termini, l'autorizzazione è stata loro negata: l'affido del nipote non può, di conseguenza, entrare in considerazione. In proposito è bene precisare che, ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 OAMin, quando le competenze dell'autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale. La Legge per le famiglie prevede che le decisioni del Dipartimento, alle quali sono equiparate le decisioni degli uffici subordinati, possono essere impugnate dinnanzi al Consiglio di Stato (art. 44 cpv. 1 in relazione con l'art. 80 lett. b

LPAmM e 4 cpv. 4 della Legge sulle competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti); contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere minorenni in affidamento familiare ai sensi dell'OAMin così come contro le decisioni di revoca di queste autorizzazioni è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello, ossia, dal 1° gennaio 2013, alla Camera di protezione (cfr. art. 48 lett. f n. 5 LOG); è applicabile la LPAmM (art. 45 cpv. 1 e 2 Legge per le famiglie). Quindi, se la madre e/o i nonni non condividevano la mancata autorizzazione all'affido o le conclusioni del rapporto del 16 aprile 2014, lo dovevano contestare mediante ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni (art. 68 cpv. 1 LPAmM). Ciò non è stato fatto. Ogni contestazione in merito è quindi tardiva e comunque indirizzata all'autorità errata, la Camera di protezione ha unicamente una competenza in seconda istanza, per verificare la legittimità delle decisioni del Consiglio di Stato, non dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione.

E. 5

Visto quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza tuttavia, date le circostanze si rinuncia, in via eccezionale, al loro prelievo. Non può invece essere accolta la domanda della reclamante di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, la richiesta non essendo stata minimamente motivata né corredata dalla necessaria documentazione e difettando il reclamo di probabilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 LAG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.